



**TESTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA
AL D.Lgs.116/2017 SULLA “RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA
ONORARIA”
Per un equo trattamento economico e ordinamentale della magistratura
onoraria
dell’associazione Assogot**

*Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 sono applicate le seguenti
modificazioni:*

Art.1

(incompatibilità)(modifica art.5)

1-All’articolo 5, comma 2, il primo periodo, è sostituito dai seguenti: «gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale o, dove questi siano suddivisi in sezioni, nella medesima sezione del circondario del tribunale, nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti».

«I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado e il coniuge, il convivente o la parte dell’unione civile esercitano la professione di avvocato».

2-All’articolo 5, comma 3, il secondo periodo, è sostituito dai seguenti: «il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell’unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

3-All'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente «4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado, di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza, non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario o, dove questo sia diviso in sezioni, alla medesima sezione. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile».

4-All'articolo 5, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5 bis: «la ricorrenza, in concreto, delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza, di cui ai commi 2,3 e 4 del presente articolo è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ord. giud. di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall'art, 35, comma 2, del presente decreto, ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento».

Art.2

(Modifiche alla normativa sui compiti dei G.O.P, sull'assegnazione di procedimenti civili, sulla destinazione dei GOP nell'ufficio per il processo) (modifica degli artt.8, 10 e 11)

1-All'art.8, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Presidente del Tribunale attribuisce a uno o più giudici professionali il compito di vigilare affinché i giudici onorari di pace siano chiamati a partecipare alle riunioni di cui all'articolo 22 e che questi vi prendano parte».

2-All'art.10, comma 5, le parole: «la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo» sono sostituite dalle seguenti parole: «la scelta deve cadere solo tra i giudici onorari di pace nominati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ai quali sia stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo».

3-All'art.10, dopo il comma 12, è inserito il seguente *12 bis* «I limiti di cui ai commi 11 e 12 non si applicano alle funzioni esercitate dai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'art.10, il comma 13 è sostituito dal seguente

«13. Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate nel settore civile ed esercita, in via autonoma, la giurisdizione onoraria attribuitagli anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura vigila affinché il giudice onorario di pace sia informato e partecipi alle riunioni di cui al citato articolo 22».

4-All'art.10, i commi 14 e 15 sono abrogati.

5-All'art.11, comma 1 alinea, dopo le parole «Ai giudici onorari di pace» sono inserite le seguenti: «nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

6-All'art.11 6° comma, lettera a) i numeri 3 e 5 sono abrogati.

Art.3

(attività delegabili ai Vice Procuratori Onorari) (modifica art.17 D.Lgs.116/2017)

1-All'art.17 4° comma, le parole «ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'art.550 del codice di procedura penale, e quando».

Art.4

(durata dell'ufficio, trasferimenti e conferma) (modifica art.18 D.Lgs.117/2017)

“**La rubrica del capo V** del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, è sostituita dalla seguente: «CAPO V. DELLA CONFERMA NELL'INCARICO NONCHE' DEI TRASFERIMENTI» e la rubrica dell'Art. 18 è sostituita dalla seguente: «durata dell'ufficio, conferma e trasferimenti».

1-All'art.18, comma 3, le parole «sessantacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti «sessantottesimo anno di età».

2-All'art.18, il comma 9 è sostituito dal seguente

«9. Il Consiglio Superiore della Magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma e, in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, delibera, previa audizione obbligatoria del magistrato onorario, e»

3-All'art.18, il comma 14 è sostituito dal seguente: «ai magistrati onorari che abbiano esercitato per tre anni le funzioni e i compiti attribuitigli è riconosciuta preferenza, a parità di merito, a norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato».

4-All'art.18, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-bis Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.33 delle legge 5 febbraio 1992, n.104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il C.S.M., con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma».

5-All'art.18, è aggiunto il comma 14 ter: «il magistrato onorario può chiedere, con preavviso di almeno 3 mesi, all'Ufficio in cui presta servizio, l'assegnazione ad altra sede, per esigenze personali o familiari, diverse da quelle di cui al precedente comma 14 bis, previo nulla osta dell'Ufficio di destinazione».

6-All'art.18, è aggiunto il comma 14 quater: «il giudice onorario di pace, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, a partire dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art.14, di esercitare l'attività giudiziaria sia presso il Tribunale che presso l'Ufficio del Giudice di Pace. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il Presidente del Tribunale, in caso di carenze di organico, deve disporre interpellato tra i giudici onorari di pace già in servizio».

Art.5

(Sanzioni disciplinari) (modifica art.21 D.Lgs.116/2017)

“**La rubrica del capo VII** del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, è sostituita dalla seguente: «CAPO VII. DEI DOVERI DEL MAGISTRATO ONORARIO, DELLA DECADENZA, DELLA DISPENSA E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI».

1-All’art.21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)**la rubrica** è sostituita dalla seguente: «decadenza, dispensa, ammonimento, censura, sospensione, sospensione e trasferimento, revoca».

b)**il comma 3** è sostituito dal seguente:

«Il rispetto dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio, è accertato, per i magistrati onorari, secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il magistrato che viola i doveri di cui sopra è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonimento; b) la censura; c) la sospensione dal servizio da tre a sei mesi; d) della sospensione dal servizio per sei mesi con successivo trasferimento di sede; e) la revoca».

2-All’art.21, dopo il comma 3 è inserito il **comma 3 bis**: «L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza».

3-All’art.21, al comma 4, alinea, dopo le parole: «valutazione di inidoneità di cui al comma 3 » sono aggiunte le seguenti: «e dell’applicazione delle sanzioni disciplinari in di cui al presente capo ».

4-All’art.21, al comma 4, lettera c) dopo le parole: «scarsa laboriosità» sono inserite le seguenti: « se abituale».

5-All’art.21, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9-Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d’appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n.25 del 2006 la decadenza, la dispensa, l’ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio da tre mesi a sei mesi, la sospensione dal servizio per sei mesi con successivo

trasferimento di sede o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di sanzioni disciplinari».

6-All'art.21, al comma 10, le parole: «la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto» sono sostituite dalle seguenti: “la decadenza, la dispensa, l'ammonizione, la censura, la sospensione dal servizio da tre mesi a sei mesi, la sospensione dal servizio per sei mesi con successivo trasferimento di sede o la revoca».

Art.6

(indennità) (modifica art.23 D.Lgs.116/2017)

1-All'articolo 23, comma 2, le parole «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti «con cadenza mensile»; l'espressione «indennità lorda comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali» è sostituita da «indennità, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali».

2-All'art.23 è aggiunto il comma 12: «Le indennità sono soggette a rivalutazione ISTAT».

Art.7

(tutele sociali) (modifica art.25 D.Lgs.116/2017)

1-All'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«La malattia dei magistrati onorari non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa per un anno, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2.La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto».

c) **il comma 3** è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, non iscritti alla Cassa forense, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente».

d) **al comma 4 è aggiunto il seguente periodo:** «Il Ministero della giustizia è tenuto al versamento del contributo minimo integrativo di Cassa forense sull'indennità corrisposta al magistrato onorario, nella misura del 4% o in quella successivamente determinata dalla normativa, nonché la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 10 L. 247/2012, nella misura stabilita dall'art. 2 D.M. n. 55/2014».

e) **al comma 5 è aggiunto il comma 5 bis:** «Le indennità di cui al presente decreto sono garantite anche in caso di sospensione delle attività per causa di forza maggiore, per esigenze degli uffici o dell'organizzazione giudiziaria».

Art.8

(modifiche al T.U.I.R.) (modifica art.26)

All'art.26 è abrogato

Art.9

(durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio) (modifiche all'art.29 D.Lgs.116/2017)

1-All'articolo 29 comma 1, dopo le parole «comma 8» sono aggiunte le seguenti «e nei successivi quadrienni» e le parole «per ciascuno dei tre successivi quadrienni» sono sostituite dalle seguenti «sino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2».

2-All'articolo 29, comma 2, le parole: «del sessantottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «del settantesimo anno di età» ed è aggiunto il seguente periodo: «l'incarico viene prorogato sino al settantesimo anno di età per i



magistrati onorari che si trovino a compiere il sessantottesimo anno di età nell'anno 2020».

Art.10

(funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio) (modifiche all'art.30 D.Lgs.116/2017).

1-All'art. 30, al comma 1, all'alinea le parole: «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data» [modificate dall'art.8bis del D.L. n.169 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n.8 «sino al 15 agosto 2025»] sono sostituite dalle seguenti: «sino al raggiungimento del limite di età di cui all'art. 29».

2-all'art.30, al comma 1 la lettera a) è così sostituita: «non può assegnare all'ufficio per il processo del Tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia come giudici onorari di tribunale che come giudici di pace, salvo che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art.31 comma 3».

La **lettera b)** è così sostituita «assegna, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'art.11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettera a) e b), del predetto articolo, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale».

Alla **lettera c)** le parole «come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a del presente comma» sono abrogate.

3-All'art.30, al comma 1 è aggiunta la **lettera d)**: «Al giudici onorari di pace di cui al comma 1 non si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'art.11, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 dello stesso articolo, e all'art. 12 del presente decreto».

4-All'art.30, il comma 2 è sostituito dal seguente

« 2. Le assegnazioni dei procedimenti civili e penali di cui al precedente comma vengono effettuate mediante ruoli autonomi. Il Presidente di Tribunale destina i

giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale anche a comporre i collegi penali e civili».

5-All'art.30, i commi 3,4,5,6, 7 e 8 sono abrogati.

6-All'art. 30, i commi 9,10,11 sono abrogati.

Art.11

(indennità spettante ai magistrati onorari in servizio e istanze per la scelta tra le indennità a cottimo e fisse e tra l'UPP e l'esercizio delle funzioni giudiziarie) (modifiche all'art.31 D.Lgs.116/2017).

1-All'art.31, al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente «ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, a partire dal termine previsto dal successivo comma 3 bis, l'importo delle indennità è determinato nella misura fissa pari ad euro 36.000,00, qualora il magistrato onorario abbia optato, con l'istanza di cui al successivo comma 3, per una disponibilità fino a tre impegni, ovvero pari ad euro 48.000, per una disponibilità fino a quattro impegni, sia per i magistrati onorari che avranno optato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie sia per i magistrati onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. Tali indennità, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali, sono soggette a rivalutazione ISTAT».

2-All'art.31, al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al magistrato onorario di cui al comma 1 che opta per una disponibilità fino a tre impegni, ne dedicherà solo uno alla celebrazione delle udienze; se darà una disponibilità fino a quattro impegni, ne dedicherà solo due a tale attività».

3-All'art.31, al comma 2, é aggiunto il seguente terzo periodo: «I magistrati che abbiano optato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie ai sensi dell'art,31 3° comma, svolgono i compiti e le attività ad esse connesse, senza obbligo di presenza in ufficio, secondo principi di autorganizzazione delle attività stesse».

4-All'art.31, il comma 3 è sostituito dal seguente «I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per uno dei due regimi previsti dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge di modifica del presente decreto legislativo. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al Coordinatore di cui all'art.8 del presente decreto.

Con la medesima istanza il giudice onorario di pace sceglie tra l'inserimento nell'ufficio per il processo e l'esercizio delle funzioni giudiziarie sia in Tribunale che presso l'ufficio del Giudice di Pace. La medesima istanza viene rinnovata ad ogni quadriennio».

5-All'art.31 il comma 3 bis è sostituito dal seguente «Le indennità di cui al comma 2 del presente articolo verranno corrisposte a partire dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge di modifica del presente decreto legislativo ».

6-All'art.31, i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art.12

(disposizioni transitorie e abrogazioni)

1-All'art. 32, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI» e il terzo periodo è soppresso.

2-L'art.32 2° comma è abrogato.

3-All'art.32, dopo il comma 12 è inserito il comma 12 bis:

«i magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità, ovvero divenuti incompatibili successivamente per motivi sopravvenuti, possono, in qualsiasi momento, chiedere l'assegnazione ad altre sedi che presentano vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La



procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

4-L'art.33 2° comma è abrogato.

5-L'art.3, 2° comma, del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019 é abrogato.

Art.13

(disposizioni finanziarie)

1-All'art.54, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 ultimo periodo, dopo le parole: «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ridotte del 40%».

2-Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al **decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.000 unità.

3-All'art.3 del D.Lgs.13 luglio 2017 n.116, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: *«in nessun caso, le variazioni delle piante organiche che comportino esuberi per determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari»*.

Catania, il 25 aprile 2020.

per il Direttivo Assogot

Avv. Valeria Anna Pappalardo
(F.to)

Avv. Roberto Falessi
(F.to)